

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1130

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati TOZZI CONDIVI e LOMBARDI COLINI PIA

Annunziata il 28 febbraio 1950

Modifica dell'articolo 32 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, in relazione al decreto del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 382, articolo 1, ed al decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, articolo 83, per l'aumento dei limiti per l'esenzione dalla imposta ordinaria e straordinaria sul patrimonio in favore delle famiglie numerose

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che si sottopone al vostro esame mira ad aggiornare una disposizione di legge la quale, pur mantenuta in vigore, a seguito della svalutazione della moneta, si risolve in una irrisione piuttosto che in un vero beneficio per le famiglie numerose, e mira altresì ad evitare che gli uffici finanziari seguano da provincia a provincia diversi criteri, attenendosi alcuni alla stretta lettera della legge ed altri invece interpretandola conforme ad equità.

Con la legge 20 marzo 1940, n. 224, veniva stabilito che quelle famiglie le quali avevano diritto alla qualifica di numerose, potessero beneficiare della esenzione anche della imposta sul patrimonio.

Con il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, confermando la sana direttiva della protezione delle famiglie numerose, all'articolo 32 si stabiliva che la esenzione era limitata alla quota del patrimonio fino al valore imponibile di lire 500.000: e tale cifra era giusta, tenendo conto degli imponibili allora in vigore e della non eccessiva svalutazione della lire. Ma quando con de-

creto del Capo provvisorio dello Stato del 31 ottobre 1946, n. 382, si vollero rivedere i valori e per il triennio 1947-49 si stabilì di aumentare di dieci volte il valore imponibile, non si prese disposizione alcuna per aumentare anche di 10 volte il limite segnato per la esenzione in favore delle famiglie numerose, limite che restò alle lire 500.000. Tale disposizione si è aggravata poi per la imposizione della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio di cui al decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, per il quale all'articolo 83 si dichiara tenuti quanti erano già tenuti al pagamento dell'imposta ordinaria senza esenzione alcuna o soltanto con la esenzione delle lire 500.000, nel mentre all'articolo 30 dello stesso decreto legislativo per la imposta straordinaria progressiva si ammetteva una esenzione per lire 300.000, per ogni figlio, sino ad un massimo di 10 milioni.

La presente proposta di legge mira ad ottenere che per le famiglie numerose la quota di esenzione fissata in lire 500.000 sia aumentata anch'essa di 10 volte, così come di 10 volte è stato maggiorato l'imponibile, per modo che il limite di esenzione già concesso resti

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

invariato e le famiglie numerose siano esentate quando il patrimonio sia inferiore ai 5 milioni di valore.

È così evidente la necessità di aggiornare questo limite che — come abbiamo accennato

-- alcuni uffici delle imposte non hanno ancora tassate le famiglie numerose le quali non raggiungano i 5 milioni di patrimonio; ma occorre che la legge provveda.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il limite della esenzione in favore delle famiglie numerose fissato nell'articolo 32 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, in lire 500.000 è portato a lire 5 milioni, in relazione anche a quanto disposto dall'articolo 83 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno dopo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.